



CONVENZIONE

Tra

Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese (di seguito denominato "Ente-Parco") con sede legale in Piazza Giovanni XXIII, n. 6 - 15048 Valenza (AL), Codice fiscale 95000120063, legalmente rappresentato dalla Direttrice Monica Perroni, [REDACTED] e domiciliata per il presente atto nella citata sede legale dell'Ente-Parco, che agisce in forza della deliberazione di Consiglio n. [REDACTED] del/10/2022;

E

Azzeroco₂ srl, con sede legale in via Genova 23, 00184 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 04445650965, d'ora in poi denominata "Azzeroco₂", rappresentata legalmente da Sandro Leonardo Scollato, [REDACTED] a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta.

Premesso che

Azzeroco₂:

- è una società a responsabilità limitata costituita da Legambiente e Kyoto Club, che offre ad Aziende ed Enti Pubblici la possibilità di contribuire attivamente alla riduzione della quota di emissioni climalteranti in atmosfera, attraverso progetti mirati a neutralizzarne il carico ambientale;
- ha promosso la campagna nazionale Mosaico Verde, con l'obiettivo di alzare il livello di attenzione degli Enti Locali riguardo al tema dei cambiamenti climatici e con un particolare richiamo all'adozione di strategie di pianificazione ambientale integrata e di adattamento, per prevenire e contenere i rischi locali attesi dall'aumento di eventi climatici avversi (innalzamento delle temperature, piogge più intense o frequenti);
- Mosaico Verde è un'iniziativa nata con il patrocinio di Legambiente, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, forestali e del turismo, FSC® Italia, Kyoto Club, Associazione Foreste di Pianura, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi della Tuscia, Crea, Città Metropolitana di Torino, Associazione dei Paesi Bandiere Arancioni, Ambasciata Britannica di Roma, Fondazione di partecipazione Matera-Basilicata 2019, Fondazione Patrimonio Ca' Granda, ANCI, l'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, che prevede la possibilità per i Comuni italiani di beneficiare di un intervento gratuito di riqualificazione urbana, attraverso la messa a dimora di specie arboree autoctone in aree degradate o il miglioramento della gestione di aree verdi esistenti;
- realizza questo intervento per CHEP un esempio concreto di come l'azienda promuova la sensibilità e la responsabilità ambientale.

l'Ente-Parco:

- ha tra le sue finalità quella di tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni, anche per difendere la salute del cittadino e la salubrità del territorio;
- ha recentemente avviato un programma per la realizzazione della “FORESTA CONDIVISA DEL PO PIEMONTESE” finalizzato alla riqualificazione ambientale della fascia fluviale del Po e delle aree circostanti tramite la creazione di aree verdi periurbane, boschi naturaliformi, piantagioni potenzialmente permanenti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, prati stabili e sistemi di praterie con alberi, siepi campestri, boschetti e zone umide di vario genere;
- intende il termine foresta nel senso di “vasto sistema di aree naturali e seminaturali connesse spazialmente tra loro e localizzati in luoghi strategici per la fruizione”;
- con il suddetto programma punta ad attuare l’obiettivo di “Ricucire il Paesaggio” definito come una delle peculiarità del progetto VENTO (dorsale ciclopedonale tra Venezia e Torino, inserita fra le ciclovie di interesse nazionale), che si colloca nella linea di riqualificazione della fascia fluviale del Po, proposta dal Manifesto per il Po e perseguita dall’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, in sinergia con l’Ente-Parco stesso;
- ha le strutture operative per provvedere (direttamente o indirettamente) alla ricostituzione di ambiti naturali e alla piantagione e alla manutenzione dei boschi per garantirne la crescita sana nel corso degli anni;
- con deliberazione del Consiglio n. 43/2021 ha costituito un fondo destinato alla realizzazione della FORESTA CONDIVISA DEL PO PIEMONTESE;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Finalità)

Allo scopo di riqualificare le aree protette di competenza dell’Ente-Parco, le parti intendono procedere alla realizzazione di un intervento di forestazione mediante la collocazione a dimora di 1.000 piante arboree/arbustive autoctone.

Articolo 2 (Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la realizzazione dell’intervento di forestazione preventivamente studiato anche per gli effetti, nel territorio in disponibilità dell’Ente-Parco, che entrerà a far parte della FORESTA CONDIVISA DEL PO PIEMONTESE. Il tutto secondo quanto specificato negli articoli che seguono.

Articolo 3 (Impegni di Azzero CO2)

AzzeroCO₂ si impegna:

- a) a finanziare l’intervento di forestazione, per un totale di 100 piante, mettendo a disposizione la somma di € 15,00/pianta, per un valore complessivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), da destinare al *Fondo per la FORESTA CONDIVISA DEL PO PIEMONTESE*.
- b) a definire con l’Ente-Parco le condizioni di manutenzione e di gestione delle aree da forestare;

c) a fornire supporto per gli altri adempimenti del progetto e per la definizione delle modalità di comunicazione dell'iniziativa nelle aree suddette.

Articolo 4 (Impegni dell'Ente-Parco)

L'Ente-Parco si impegna a:

- a) redigere il progetto di forestazione e a condividerlo con Azzeroco2;
- b) attuare il progetto di forestazione di cui alla lettera a) secondo i tempi e le modalità stabilite nell'elaborato progettuale stesso, entro e comunque non oltre 1 anno dalla firma del presente contratto, che comprende due stagioni utili per la messa a dimora;
- c) garantire il 70% d'attecchimento e la manutenzione dell'area, a propria cura e spese, nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto di forestazione, e comunque nel rispetto delle leggi in materia di gestione forestale;
- d) comunicare immediatamente l'intenzione di apportare qualsiasi modifica al progetto (composizione specifica, numero di piante, coordinate geografiche dell'area, ecc.); tali modifiche devono essere approvate da Azzeroco2 entro 5 giorni e possono comportare variazioni al corrispettivo economico pattuito;
- e) consentire ad Azzeroco2 - e ai suoi clienti - di acquisire materiale fotografico dell'area e riprese video delle attività di forestazione;
- f) consentire ad Azzeroco2 e ai suoi clienti libero accesso al luogo;
- g) richiedere specifiche autorizzazioni per l'organizzazione di eventi legati al progetto;
- h) comunicare e divulgare l'iniziativa nelle occasioni istituzionali garantendo l'esclusione di qualsiasi uso a carattere commerciale dell'iniziativa.

Articolo 5 (Modalità per l'erogazione del contributo)

Il contributo per il finanziamento delle attività di forestazione sarà erogato da Azzeroco2 in tre tranche, come si seguito specificato:

- il 40% dell'importo alla firma della presente Convenzione entro 30 giorni dall'invio della documentazione da parte dell'Ente-Parco;
- il 60% a forestazione avvenuta sulla base di quanto previsto dal relativo progetto, entro 60 giorni dall'invio della documentazione da parte dell'Ente-Parco;

Articolo 6 (Penalità)

Per gli inadempimenti dell'associazione relativi alla mancata parziale o totale realizzazione dell'intervento di forestazione o la mancata parziale o totale manutenzione dell'area previste dal

presente contratto si conviene la penalità del 40% del valore del presente contratto. Sono escluse ogni altra possibile rivalsa o pretesa.

Articolo 7 (Durata, decorrenza ed efficacia)

La presente convenzione è efficace tra le parti sin dal momento della sua sottoscrizione.

Gli obblighi di cui ai precedenti articoli, relativi alla manutenzione e alla gestione dell'intervento forestale, permangono per i tempi previsti dal progetto di forestazione.

Articolo 8 (Riservatezza)

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dalle parti, di cui verranno in possesso le altre durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, dovranno essere considerate riservate e ne sono vietati l'utilizzo per altri scopi, il trasferimento ad altri in qualsiasi formato, nonché la pubblicizzazione.

Le Parti si impegnano altresì a far rispettare anche dal proprio personale e dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

Si autorizza il trattamento dei dati resi disponibili nell'ambito della presente convenzione in base a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e soltanto per le finalità della convenzione stessa.

Articolo 9 (Domicilio)

Ai fini e per tutti effetti della presente convenzione, le parti eleggono il proprio domicilio come di seguito indicato:

- AzzeroCO₂, via Genova, n. 23 - 00184 Roma
- Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese, Piazza Giovanni XXIII, 15048 Valenza (AL)

Articolo 10 (Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

La presente convenzione viene redatta e sottoscritta in duplice originale, uno per ciascuna delle parti sottoscrittenti, e sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Roma,

Per AzzeroCO₂

Sandro Leonardo Scollato
Amministratore Delegato

Per l'Ente-Parco

Monica Perroni
Direttrice

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. del C.C. si approvano espressamente i seguenti articoli: 4), 5), 6), 7), 8), 9), e 10).

Per AzzerOCO₂

Sandro Leonardo Scollato
Amministratore Delegato

Per l'Ente-Parco

Monica Perroni
Direttrice